

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ
DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI BRESCIA

TRA

- Il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia**, in persona del Presidente pro tempore, quale Ordine distrettuale;
- Il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo**, in persona del Presidente pro tempore;
- Il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cremona**, in persona del Presidente pro tempore;
- Il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova**, in persona del Presidente pro tempore;

(di seguito, singolarmente, l' "**Ordine**" e, congiuntamente, gli "**Ordini**")

PREMESSE

Visto l'art. 50 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che attribuisce il potere disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense, composti da membri eletti su base capitaria e democratica;

Visto l'art. 29, comma 3, della medesima legge, che autorizza i Consigli dell'Ordine a fissare e riscuotere contributi annuali e straordinari per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività necessarie al conseguimento dei fini istituzionali;

Visto l'art. 62, comma 3, della medesima legge, ai sensi del quale per l'esecuzione della sanzione disciplinare è competente il Consiglio dell'Ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato;

Visto l'art. 3 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 2014, che disciplina il contributo degli Ordini circondariali alle spese di gestione del Consiglio distrettuale di disciplina in misura proporzionale al numero degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

Considerato che l'art. 3 del Regolamento CNF n. 2/2014 disciplina esclusivamente le spese di gestione e di funzionamento ordinario del Consiglio distrettuale di disciplina, senza regolamentare le spese straordinarie che possono derivare dall'attività disciplinare, quali i costi di difesa legale in giudizi civili o amministrativi, le franchigie assicurative, gli oneri derivanti da transazioni o da condanne risarcitorie;

Considerato che l'attività disciplinare è funzione comune a tutti gli Ordini del distretto, la quale si svolge nell'interesse di tutti gli iscritti e nell'interesse pubblico, e che pertanto le conseguenze patrimoniali derivanti da tale attività — ivi comprese quelle di natura contenziosa — devono essere equamente distribuite tra tutti gli Ordini che si avvalgono del Consiglio distrettuale di disciplina;

Considerato che l'Ordine distrettuale, pur essendo il soggetto che gestisce la contabilità separata del Consiglio distrettuale di disciplina ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento CNF n. 2/2014, può trovarsi a dover sostenere in prima persona oneri derivanti da giudizi instaurati nei suoi confronti in ragione dell'esercizio di funzioni — quali l'esecuzione delle sanzioni disciplinari ex art. 62 L. 247/2012 — che sono svolte nell'interesse comune di tutti gli Ordini del distretto;

Considerato che analogamente ciascun Ordine circondariale può trovarsi nella posizione di parte necessaria in giudizi civili o amministrativi originati dall'attività disciplinare, in quanto Ordine di iscrizione dell'incolpato o in quanto esecutore della sanzione;

Ritenuta la necessità di adottare una disciplina generale e astratta che, integrando le previsioni del Regolamento CNF n. 2/2014, regoli la ripartizione di tutte le tipologie di spese connesse all'attività del Consiglio distrettuale di disciplina;

Tutto ciò premesso, gli Ordini convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la ripartizione tra gli Ordini del distretto di Brescia di tutte le spese connesse all'attività del Consiglio distrettuale di disciplina forense, integrando e specificando le disposizioni dell'art. 3 del Regolamento CNF n. 2/2014.

2. Il presente Regolamento persegue la finalità di assicurare un'equa distribuzione degli oneri derivanti dall'attività disciplinare tra tutti gli Ordini che di tale attività si avvalgono, nel rispetto del principio di proporzionalità al numero degli iscritti.

Art. 2 — Criterio di ripartizione

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, tutte le spese di cui agli articoli 3 e 4 sono ripartite tra gli Ordini in proporzione al numero degli iscritti ai rispettivi albi, elenchi e registri alla data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di imputazione della spesa, in conformità all'art. 3, comma 2, del Regolamento CNF n. 2/2014.

2. L'Ordine distrettuale comunica annualmente a ciascun Ordine circondariale, entro il 31 dicembre, le percentuali di ripartizione aggiornate.

CAPO II — TIPOLOGIE DI SPESE

Art. 3 — Spese ordinarie di gestione e funzionamento

1. Sono spese ordinarie di gestione e funzionamento del Consiglio distrettuale di disciplina quelle necessarie al suo regolare funzionamento, ed in particolare:

- a) le spese per il personale addetto alla segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina (retribuzioni, oneri contributivi, trattamento di fine rapporto, fondo contrattazione integrativa);
- b) le spese per la sede (canoni di locazione, spese condominiali, utenze, igiene urbana);

- c) le spese per cancelleria e materiale di consumo;
- d) le spese per i servizi telefonici e telematici;
- e) le spese per software e sistemi informatici;
- f) le spese per la manutenzione dei beni mobili e degli impianti;
- g) le spese postali;
- h) le spese per il servizio di resocontazione e stenotipia;
- i) i rimborsi spese ai componenti del Consiglio distrettuale di disciplina;
- j) i premi per le polizze assicurative relative all'attività del Consiglio distrettuale di disciplina;
- k) ogni altra spesa corrente necessaria al funzionamento ordinario.

2. Le spese ordinarie sono determinate e ripartite secondo le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento CNF n. 2/2014.

Art. 4 — Spese straordinarie connesse all'attività disciplinare

1. Sono spese straordinarie connesse all'attività disciplinare quelle che, pur non rientrando nel funzionamento ordinario del Consiglio distrettuale di disciplina, traggono origine dall'esercizio delle funzioni disciplinari da parte del Consiglio distrettuale di disciplina o dall'esecuzione delle relative decisioni da parte degli Ordini del distretto. In particolare, sono spese straordinarie:

- a) le spese legali per la difesa di un Ordine del distretto in giudizi civili, amministrativi o di altra natura, quando l'Ordine sia convenuto o comunque coinvolto quale parte necessaria in ragione dell'esercizio di funzioni disciplinari, dell'esecuzione di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 62 della L. 247/2012, ovvero del compimento di atti inerenti al procedimento disciplinare;
- b) le somme alle quali un Ordine del distretto sia stato condannato a titolo di rifusione delle spese di lite in giudizi di impugnazione avverso decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, ivi compresi i giudizi dinanzi al Consiglio Nazionale Forense e dinanzi alla Corte di Cassazione;
- c) le somme corrisposte a titolo di franchigia o scoperto in base alle polizze assicurative stipulate per la copertura della responsabilità civile derivante dall'attività disciplinare;
- d) le somme dovute in esecuzione di transazioni, accordi conciliativi o altri negozi di composizione stragiudiziale di controversie originate dall'attività disciplinare, ivi incluse le somme dovute a titolo di franchigia sugli importi transatti;
- e) le somme corrisposte in esecuzione di sentenze o di altri provvedimenti giurisdizionali di condanna al risarcimento del danno o alla rifusione delle spese, quando la responsabilità accertata derivi dall'esercizio di funzioni disciplinari o dall'esecuzione di sanzioni disciplinari;
- f) le spese di mediazione obbligatoria o facoltativa, di negoziazione assistita e di ogni altro procedimento di composizione delle controversie originate dall'attività disciplinare;
- g) le spese per consulenze tecniche, perizie o pareri pro veritate resi necessari dalla gestione di controversie originate dall'attività disciplinare;

- h) ogni altra spesa straordinaria che gli Ordini, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 6, riconoscano come derivante dall'attività disciplinare.

2. Non sono spese straordinarie ai sensi del presente articolo le spese che, pur insorte in occasione dell'attività disciplinare, siano imputabili a colpa grave o dolo di un singolo Ordine o dei suoi organi. In tali casi, le spese restano a carico esclusivo dell'Ordine responsabile.

CAPO III — GESTIONE COLLEGIALE DELLE CONTROVERSIE

Art. 5 — Obbligo di informazione

1. L'Ordine del distretto che riceva la notifica di un atto giudiziario, una richiesta risarcitoria stragiudiziale, un invito alla mediazione o qualsiasi altra iniziativa di carattere contenzioso originata dall'esercizio di funzioni disciplinari o dall'esecuzione di sanzioni disciplinari ne dà comunicazione agli altri Ordini del distretto entro dieci giorni dalla ricezione, trasmettendo copia integrale della documentazione.

2. L'Ordine distrettuale dà altresì immediata comunicazione dell'avvenuta denuncia del sinistro alle compagnie assicuratrici e di ogni successivo sviluppo del rapporto assicurativo.

3. L'obbligo di informazione si estende ad ogni atto o evento rilevante sopravvenuto nel corso della controversia, ivi comprese le proposte transattive provenienti dalla controparte o dalle compagnie assicuratrici.

Art. 6 — Conferenza dei Presidenti

1. Per tutte le decisioni di carattere strategico relative alla gestione di controversie originate dall'attività disciplinare è competente la Conferenza dei Presidenti, composta dai Presidenti pro tempore dei quattro Ordini del distretto. Alle riunioni della Conferenza partecipa altresì, a fini consultivi, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina.

2. La Conferenza dei Presidenti è convocata dal Presidente dell'Ordine distrettuale, anche su richiesta motivata di uno qualsiasi degli altri Presidenti, con preavviso di almeno dieci giorni, salvo i casi di urgenza.

3. Sono riservate alla Conferenza dei Presidenti, in particolare, le seguenti decisioni:

- a) la nomina del difensore e l'approvazione della linea difensiva;
- b) l'accettazione o il rifiuto di proposte transattive o conciliative;
- c) la proposizione di impugnazioni o la rinuncia agli atti del giudizio;
- d) l'adesione a transazioni proposte dalle compagnie assicuratrici;
- e) ogni altra decisione che possa determinare conseguenze patrimoniali a carico degli Ordini del distretto in relazione a controversie di cui al presente Capo.

4. Ciascun Presidente esprime il voto ponderato del proprio Ordine. A ciascun Ordine è attribuito un voto per ogni cento iscritti ai rispettivi albi, elenchi e registri alla data di riferimento di cui all'art. 2, comma 1; la frazione residua superiore a cinquanta iscritti dà diritto ad un voto ulteriore, mentre la frazione pari o inferiore a cinquanta non è computata. La deliberazione è

approvata quando i voti favorevoli superano la metà del totale dei voti attribuiti. In caso di parità, la deliberazione non è approvata e la Conferenza è riconvocata entro quindici giorni per una nuova votazione.

5. Ciascun Presidente può farsi assistere da uno o più componenti del proprio Consiglio o da consulenti di fiducia.

6. Delle riunioni della Conferenza dei Presidenti è redatto sintetico verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti, che costituisce documento riservato degli Ordini.

Art. 7 — Decisione in caso di urgenza

1. Nei casi in cui l'urgenza non consenta la convocazione della Conferenza dei Presidenti nei termini di cui all'art. 6, comma 2, il Presidente dell'Ordine interessato dalla controversia può assumere le determinazioni necessarie, dandone immediata comunicazione agli altri Presidenti.

2. La Conferenza dei Presidenti è convocata entro i successivi dieci giorni per la ratifica delle determinazioni assunte in via d'urgenza e per l'adozione delle ulteriori decisioni necessarie.

3. L'Ordine il cui Presidente abbia assunto determinazioni in via d'urgenza non ratificate dalla Conferenza dei Presidenti ne sopporta le eventuali conseguenze patrimoniali in via esclusiva, salvo che le determinazioni assunte risultino comunque vantaggiose per l'interesse comune.

Art. 8 — Conseguenze della mancata condivisione delle decisioni

1. L'Ordine che assuma unilateralmente una decisione riservata alla Conferenza dei Presidenti ai sensi dell'art. 6, comma 3, senza convocarla o senza rispettare la deliberazione dalla stessa adottata, sopporta in via esclusiva le conseguenze patrimoniali negative che derivino dalla decisione unilaterale.

2. In particolare, qualora un Ordine rifiuti una proposta transattiva approvata dalla Conferenza dei Presidenti e dal rifiuto derivi un maggior onere rispetto all'importo della transazione rifiutata, l'eccedenza resta a carico esclusivo dell'Ordine dissenziente.

3. Parimenti, qualora un Ordine accetti una proposta transattiva respinta dalla Conferenza dei Presidenti e dall'accettazione derivi un pregiudizio per gli altri Ordini, l'Ordine che ha accettato risponde in via esclusiva di tale pregiudizio.

CAPO IV — GESTIONE ASSICURATIVA

Art. 9 — Polizza assicurativa per la responsabilità civile

1. L'Ordine distrettuale, di concerto con gli altri Ordini e sentito il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, stipula e mantiene in vigore una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'attività del Consiglio distrettuale di disciplina.

2. La polizza deve prevedere la copertura di tutti i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, dei suoi dipendenti e di ogni soggetto che agisca per conto del Consiglio distrettuale di disciplina.

3. I premi assicurativi sono ripartiti secondo il criterio di cui all'art. 2 e rientrano tra le spese ordinarie di cui all'art. 3, comma 1, lett. 1).

Art. 10 — Gestione dei sinistri

1. L'Ordine che riceva una richiesta risarcitoria rientrante nella copertura assicurativa di cui all'art. 9 provvede senza indugio alla denuncia del sinistro alla compagnia assicuratrice, dandone contestuale comunicazione agli altri Ordini.

2. I rapporti con la compagnia assicuratrice e con il broker sono gestiti dall'Ordine distrettuale, fermo restando l'obbligo di informazione di cui all'art. 5 e la competenza della Conferenza dei Presidenti per le decisioni di cui all'art. 6.

3. Le proposte transattive formulate dalla compagnia assicuratrice sono sottoposte alla Conferenza dei Presidenti ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. d).

CAPO V — ASPETTI CONTABILI

Art. 11 — Contabilità separata

1. Le spese straordinarie di cui all'art. 4 sono registrate nella contabilità separata del Consiglio distrettuale di disciplina tenuta dall'Ordine distrettuale ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento CNF n. 2/2014.

2. L'Ordine distrettuale tiene un registro analitico delle spese straordinarie, distinto per ciascuna controversia, nel quale sono annotati tutti i costi sostenuti, gli importi anticipati e le somme da ripartire.

Art. 12 — Anticipazione e rimborso

1. L'Ordine del distretto che sostenga in via anticipata spese straordinarie di cui all'art. 4 ha diritto al rimborso da parte degli altri Ordini in proporzione alle rispettive quote di cui all'art. 2.

2. Ove siano state sostenute spese straordinarie nel periodo di riferimento, l'Ordine distrettuale comunica agli altri Ordini, con cadenza semestrale e comunque in occasione della determinazione annuale delle spese di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento CNF n. 2/2014, il rendiconto delle spese straordinarie sostenute e le relative quote di rimborso.

3. Gli Ordini provvedono al versamento delle quote di rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione del rendiconto.

4. In caso di spese straordinarie di importo rilevante, l'Ordine distrettuale può richiedere agli altri Ordini il versamento anticipato della rispettiva quota, previa deliberazione della Conferenza dei Presidenti.

Art. 13 — Bilancio preventivo e consuntivo

1. Il bilancio consuntivo annuale del Consiglio distrettuale di disciplina evidenzia separatamente le spese ordinarie e le spese straordinarie sostenute nell'esercizio e il dettaglio delle ripartizioni operate.

CAPO VI — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 — Durata e recesso

1. Il presente Regolamento è adottato a tempo indeterminato.
2. Ciascun Ordine può recedere con comunicazione scritta agli altri Ordini, con un preavviso di almeno dodici mesi. Il recesso non ha effetto per le controversie già insorte alla data di efficacia del recesso, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 15 — Modifiche

1. Il presente Regolamento può essere modificato con delibera adottata da ciascun Consiglio dell'Ordine del distretto. La modifica ha effetto solo se approvata da tutti i Consigli dell'Ordine.
2. La proposta di modifica può essere formulata dalla Conferenza dei Presidenti o da ciascun Consiglio dell'Ordine e deve essere comunicata a tutti gli Ordini del distretto. Ciascun Consiglio dell'Ordine delibera sulla proposta entro sessanta giorni dalla comunicazione. In difetto di approvazione da parte di anche uno solo dei Consigli, la modifica non ha effetto.

Art. 16 — Controversie tra gli Ordini

1. Le controversie tra gli Ordini relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Regolamento sono devolute ad arbitrato rituale, che si svolge secondo le norme del codice di procedura civile.
2. L'arbitrato è devoluto ad un arbitro unico, nominato dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense.
3. Le spese dell'arbitrato sono ripartite secondo il criterio di cui all'art. 2. L'arbitro unico può disporre diversamente, anche ponendo le spese integralmente a carico della parte soccombente.

Art. 17 — Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante delibera di ciascun Consiglio dell'Ordine del distretto.
2. Dalla data di entrata in vigore, il presente Regolamento si applica a tutte le spese — sia ordinarie sia straordinarie — maturate successivamente a tale data, nonché alle controversie già pendenti alla medesima data.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, li 24 febbraio 2026

Per il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di **Brescia**
Il Presidente pro tempore
f.to avv. Giovanni Rocchi

Per il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di **Bergamo**
Il Presidente pro tempore
f.to avv. Giulio Marchesi

Per il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di **Cremona**

Il Presidente pro tempore
f.to Alessio Romanelli

Per il Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di **Mantova**

Il Presidente pro tempore
f.to Mattia Amadei
